

Art.103

Emergenza di rapporti di lavoro

antire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in co
eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dall
VID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori
o Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri
no previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 2
possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7
lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazio
esistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cit
i. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fo
rzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente al
dichiarazione di presenza resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68
In data odierna è stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.128 il Decreto Legge n. 134 "Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Vengono confermate le misure espresse nelle bozze dei giorni scorsi, ivi inclusa quella di
"Emergenza di rapporti di lavoro" sulla quale abbiamo riposto, come ANOLF, attenzioni e
speranze, poiché riteniamo che sebbene non pienamente esaustiva, potrà rivelarsi una via di
uscita dall'illegalità per molte/i lavoratrici e lavoratori immigrati.

La misura nel dettaglio, riportata all'articolo 103 del testo, propone due diverse modalità di
emersione che saranno attivabili ***dal 1 giugno ed entro il 15 luglio 2020.***

Al comma 1 si sancisce la possibilità di accedere alla misura mediante la richiesta del datore di
lavoro che, previo pagamento di un contributo forfettario di 500 euro per lavoratore, attiverà il

contratto di lavoro in uno dei settori indicati al comma 3, ovvero:

- a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorchè non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
- c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

In tal caso al lavoratore straniero, già impiegato irregolarmente, viene concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e un regolare contratto.

Nel caso al comma 1 la domanda viene presentata:

- 1) Presso l'INPS, qualora il richiedente sia italiano o con cittadinanza europea;
- 2) Presso lo sportello unico per l'immigrazione (articolo 22 del DLGS286/98 e successive modifiche) in caso di cittadini stranieri.

La seconda modalità, prevista al comma 2 del decreto, prevede che i cittadini stranieri, precedentemente occupati in uno dei settori già citati (e che possano comprovare la precedente occupazione), il cui permesso risulti scaduto dalla data del 31 ottobre, possano chiedere un permesso di soggiorno temporaneo, presentando la domanda al Questore come descritto al comma 16, della validità di sei mesi. Entro i sei mesi, coloro che riescono a collocarsi in uno dei settori oggetto del provvedimento, esibendo il contratto di lavoro e la comprovante documentazione, potranno convertire il permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per lavoro. Se l'istanza viene presentata ai sensi del comma 2, il richiedente deve versare un contributo di 130 euro a cui eventualmente aggiungere, entro un limite di 30 euro, quanto richiesto per l'espletamento dell'istanza, come sancito al comma 16.

Nel caso di cittadini stranieri, devono aver fatto i rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ed aver soggiornato in Italia prima della suddetta data.

Tutti i contratti di lavoro che deriveranno dal provvedimento dovranno essere in linea, per durata e retribuzione con i CCNL delle sigle sindacali più rappresentative.

Si conferma anche la inammissibilità dell'accesso alla procedura per datori di lavoro, nonché per gli immigrati che si sono macchiati di reati gravi afferenti allo sfruttamento e al traffico di clandestini, forme di prostituzione e violenza, caporalato e altri reati punibili penalmente con la detenzione ai sensi del codice di procedura penale.

In questi casi, il testo, ai commi 8,9 e 10 non solo indica le fattispecie ritenute inammissibili, ma al comma 12 ne decreta anche la non sospensione dei procedimenti giudiziari in essere.

Vengono invece sospesi i procedimenti di carattere amministrativo e giudiziario, inclusi i provvedimenti di espulsione, secondo le modalità descritte al comma 11, ovvero qui procedimenti aventi per soggetto i lavoratori per i quali viene richiesta e attivata la regolarizzazione.

Per quanto concerne dunque il tanto atteso provvedimento, confermando le misure in esso contenute, non possiamo che ribadire quanto già espresso in precedenza, ovvero che tale misura non contempla tutti i settori produttivi e questo crea una certa disparità sia per i comparti di lavoro, sia per i lavoratori che potrebbero averne accesso.

Confermiamo anche che tra le criticità da evidenziare, vi è il calendario di presentazione in esso espresso e le altre tempistiche contenute nel testo, ovvero quelle afferenti alla presenza, alle date antecedenti per i rilievi foto dattiloscopici che nei fatti divengono laccioli burocratici di impedimento per molti immigrati, le cui situazioni sono spesso differenti ma con un unico denominatore: la vulnerabilità.

Auspichiamo ancora che vi possa essere un'estensione di alcuni contenuti, sui quali vigileremo e ci assicureremo di proporre migliorie qualora vi siano margini di azione per ampliare e

perfezionare questo testo.

Nel contempo e in attesa che i decreti ministeriali previsti entro dieci giorni l'ANOLF si attiverà prontamente affinché, le nostre strutture, come avvenuto da sempre, possano divenire e confermarsi punto di riferimento per i tanti immigrati che tenteranno di emergere dall'illegalità per garantire loro, tutto il nostro sostegno in quel percorso di vita che vogliamo sia dignitoso e soddisfacente.

[Scarica articolo 103 DL34/2020](#)